



U2 - udg/e R. p. u. e.
Napoli, 23/10/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. ssa Elisabetta Garzo

Sent. n. 208/2024 pubbl. il 16/10/2024
Rep. n. 284/2024 del 16/10/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

Dottor Gian Piero Scoppa	Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo	Giudice relatore
Dottor Marco Pugliese	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. PU 502-1/2024 promossa da [REDACTED] ([REDACTED]), assistito dall'Avv. ANNALISA D'ADDIO nominata dall'OCC A.P.S. Presidium Debitores di Napoli come gestore della crisi.

Motivi della decisione

Premesso che, con ricorso depositato in data 16 Settembre 2024, il ricorrente ha presentato domanda di ammissione, tramite l'OCC A.P.S. Presidium Debitores di Napoli, alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. di cui al D. Lgs. n. 14 del 2019 e ss. (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - di seguito per semplicità CCII), chiedendo di poter accedere alla liquidazione controllata;

che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

ritenuto che sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, visto che, da quanto emerge dal ricorso e dalla documentazione allegata, il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d) e che la debitoria denunciata supera l'importo di cui all'art. 268, comma 2, secondo comma, CCII;



Tenuto conto dei chiarimenti ed integrazioni formulate all'udienza del 9 Ottobre 2024, anche con riferimento
[REDACTED]
c [REDACTED], con conseguente sovraindebitamento.

ritenuto che vada confermato l'OCC nominato ex art. 269 CCII, stante la disponibilità dichiarata anche in udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli,

visti gli artt. 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato la dr.ssa Livia De Gennaro

nomina

Liquidatore l'Avv. Annalisa D'Addio, già Gestori della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III, comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, nonché dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica, ove opportuno l'art. 10 comma 3 CCII;

dispone che l'organo nominato per la liquidazione:

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;

dispone

a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;



Sent. n. 208/2024 pubbl. il 16/10/2024
Rep. n. 284/2024 del 16/10/2024

ordina

la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore presso i competenti uffici, ad esclusione del bene mobile sopra indicato,

sospende

ex art. 150 CCII l'esecuzione immobiliare pendente, così come ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare ove avviata, e di esse inibisce l'avvio a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 Ottobre 2024

IL GIUDICE DELEGATO

IL PRESIDENTE

Dottor Francesco Paolo Feo

Dottor Gian Piero Scoppa

